



13|10
2023

Decreto Proroghe e Decreto Energia

Tax & Legal Alert#9

INDICE

1. NOVITÀ DEL DECRETO PROROGHE	3
2. CONTRIBUTI PER LE IMPRESE “ENERGIVORE”	4
3. RAVVEDIMENTO SPECIALE DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI, SCONTRINI E RICEVUTE	5

1. NOVITÀ DEL DECRETO PROROGHE

(D.L. 132/2023)

Con il D.L. 132/2023 (c.d. Decreto "Proroghe Fisco"), entrato in vigore il 30/9/2023, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, in particolare in ambito fiscale. Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel D.L. 132/2023. Si precisa che tale Decreto è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Riferimento normativo	Adempimento	Scadenza originaria	Nuovo termine
Art. 7 D.L.132/2023	Crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 - termine per l'utilizzo in compensazione* (si veda nostra Tax & Legal Alert #8/2023)	31/12/2023	16/11/2023 
Art. 4 D.L.132/2023	Assegnazione e cessione dei beni ai soci e trasformazione in società semplice - termine per l'effettuazione degli atti e per il versamento dell'imposta sostitutiva** (si veda nostra Tax & Legal Alert #2/2023)	30/9/2023	30/11/2023
Art. 2 D.L.132/2023	Rideterminazione valore delle cripto-attività - termine per il versamento dell'imposta sostitutiva (si veda nostra Tax & Legal Alert #8/2023)	30/9/2023	15/11/2023
Art. 1 D.L.132/2023	Fondo garanzia mutui "prima casa" - termine presentazione domanda (si veda nostra Tax & Legal Alert #8/2023)	30/9/2023	31/12/2023
Art. 6 D.L.132/2023	Contribuenti in regime forfetario - termine per comunicare i dati nel quadro RS***	Prima possibile dal ricevimento della comunicazione di compliance per fruire della riduzione delle sanzioni e interessi	30/11/2024
Art.1 D.L.131/2023	Proroga dell'aliquota IVA del 5% sul gas metano (si veda nostra Tax & Legal Alert #8/2023)	Terzo trimestre 2023	Quarto trimestre 2023
D.M. 14/9/2023	Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante all'ultimo valore di bilancio (si veda nostra Tax & Legal Alert #13/2022)	Esercizio 2022	Esercizio 2023

* Il nuovo termine risulta **anticipato** e riguarda anche l'utilizzo dei crediti d'imposta da parte dei cessionari.

** La proroga non riguarda l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. Non sono stati prorogati i termini di versamento degli altri oneri fiscali legati alle operazioni agevolate (es. IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenute su dividendi per le assegnazioni che generano utili in natura, ecc.).

*** L'Agenzia delle Entrate sta procedendo a trasmettere via PEC o posta ordinaria ai soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, delle comunicazioni di compliance di possibile anomalia nella dichiarazione Modello Redditi 2022 per il periodo d'imposta 2021, in particolare in caso di mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro

RS (righe da RS375 a RS381). I contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS gli elementi informativi obbligatori possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione. Con tale proroga i contribuenti destinatari della comunicazione di compliance potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.

2. CONTRIBUTI PER LE IMPRESE “ENERGIVORE”

(D.L. 131/2023, art. 3)

L'art. 3 del D.L. 131/2023 modifica il regime delle agevolazioni a favore dei soggetti a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese “energivore”), a decorrere dal 2024.

Possono accedere alle agevolazioni in esame le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh.

Tali imprese devono inoltre rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

- operano in uno dei settori a rischio ed alto rischio di rilocalizzazione di cui all'[allegato 1 alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01](#);
- pur non operando in alcuno dei suddetti settori, hanno beneficiato, nel 2022 o nel 2023, delle agevolazioni di cui al [D.M. 21/12/2017](#) rispettandone i requisiti richiesti.

Alle suddette imprese sono riconosciuti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ex art. 3 comma 11 del D.Lgs. 79/1999, relativi al sostegno delle energie rinnovabili.

In particolare, spettano i seguenti contributi:

- per le imprese che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- per le imprese che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1% del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- con riferimento alle imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni di cui al D.M. 21/12/2017, nella misura del minor valore:
 - per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa;
 - per l'anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa;
 - per l'anno 2028, tra l'80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa.

Potranno accedere alle agevolazioni anche ulteriori imprese operanti in un settore o sotto-settore che sarà considerato ammissibile una volta individuato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si specifica che sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di difficoltà secondo la normativa comunitaria.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentita l'ARERA, saranno individuati i criteri e le modalità per il soddisfacimento delle condizioni, l'assolvimento agli obblighi previsti (es. la diagnosi energetica) e lo svolgimento dei controlli.

L'efficacia delle disposizioni in esame è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

3. RAVVEDIMENTO SPECIALE DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI, SCONTRINI E RICEVUTE

(D.L. 131/2023, art. 4)

L'art. 4 del D.L. 131/2023 (c.d. D.L. "Energia") ha ammesso il ravvedimento operoso speciale per le violazioni relative alla omessa o infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi:

- commesse dall'1/1/2022 al 30/6/2023;
- a condizione che il ravvedimento stesso si perfezioni entro il 15/12/2023.

A differenza del ravvedimento ordinario, il ravvedimento di cui si tratta può avvenire anche se la violazione è stata "constatata" entro il 31/10/2023. Vale invece la regola generale secondo cui al momento del ravvedimento la violazione non deve essere stata già "contestata" ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 472/1997.

Per ciascuna operazione si applica la sanzione del 90%, con un minimo di € 500, da ridurre a 1/7 se la violazione è stata commessa nel 2022 e a 1/8 se è stata commessa nel 2023.

Le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria di cui all'art. 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 che prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni a un mese quando nel corso di un quinquennio sono state constatate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale.

Inoltre, in caso di ravvedimento, è necessario altresì sanare tramite ravvedimento ordinario le eventuali violazioni ulteriori connesse all'omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi e quindi: l'omesso versamento dell'IVA periodica, l'infedele dichiarazione IVA, l'insufficiente versamento del saldo imposte sui redditi 2022 e sul primo acconto 2023 e l'infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.

Va comunque evidenziato che in presenza di più violazioni, in luogo del ravvedimento speciale, può essere conveniente attendere l'accertamento e definire la sanzione al terzo *ex* art. 17 D.Lgs. 472/1997, operando, in detta sede, il **cumulo giuridico** tra le diverse sanzioni di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

